



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa avente numero RG 368887/2009, vertente:

TRA

Costagliola Cristoforo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salemme;

attore

e

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Grande e Bernardino Tuccillo;

convenuta

nonché

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

terzo chiamato in causa

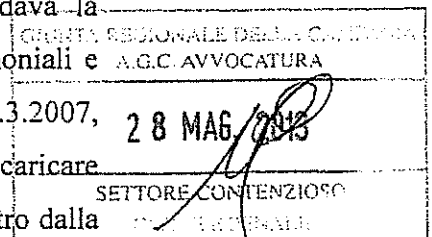
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 28.9.2012.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, l'attore domandava la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a causa dell'evento verificatosi in data 19.3.2007, all'interno del porto di Baia, allorquando, mentre era intento a scaricare mitili destinati alla commercializzazione, veniva colpito al piede destro dalla barriera metallica posta a chiusura dell'area portuale, che, del tutto inaspettatamente, si staccava dal piantone e gli finiva addosso.

Preliminarmente giova soffermarsi sul profilo inerente la titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, avendo la Regione Campania, cui l'attore aveva rivolto la pretesa risarcitoria, ritenuto di evocare in giudizio, previa autorizzazione del Giudice, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,



sul presupposto che a quest'ultimo spettasse l'attività di sicurezza e di polizia dei porti marittimi.

Ritiene il Tribunale che la deduzione difensiva svolta dalla Regione vada disattesa.

Infatti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nel testo novellato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, i porti civili sono oggetto della potestà legislativa regionale concorrente e tutti i porti che non svolgono una funzione servente rispetto a funzioni di competenza esclusiva dello Stato (come ad esempio la difesa e la sicurezza nazionale ex art. 117, comma 2 lettera d) rientrano ipso iure nella competenza regionale (cfr. Tar Toscana Firenze, sez. III, sent. n. 661/10).

Inoltre, a norma dell'articolo 105 del decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, sono conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative "... alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale".

Nella specie, come si desume dagli atti di causa, (cfr. documentazione allegata alla memoria depositata dall'attore ai sensi dell'art. 183 comma sei c.p.c. n. 2), con decreto dirigenziale n. 122/05, la Regione Campania approvava la regolamentazione del porto di Baia, qualificando espressamente lo stesso come porto di rilevanza regionale. Nel corpo del medesimo provvedimento, nelle relative premesse, si dava atto che le funzioni delle Capitanerie di Porto e, quindi, del Ministero dei Trasporti, dalle quali le prime dipendono, sono, con riferimento ai porti di rilevanza regionale, limitate alla sicurezza ed al rispetto degli interessi marittimi.

Discende dal complesso delle norme innanzi richiamate, che la Regione Campania sia il soggetto cui è conferita la titolarità del porto di Baia e che, quindi, la medesima debba qualificarsi come custode del medesimo ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma espressamente invocata dall'attore a fondamento della domanda.

Ne, vale in contrario invocare la funzione di tutela della sicurezza ancora affidata alla Capitaneria di Porto, poiché quest'ultima non può valere ad esonerare la Regione dalle responsabilità che ex lege le derivano dalla titolarità dei poteri di gestione e manutenzione dell'area portuale.



Affermata, quindi, la corretta instaurazione della lite, da parte dell'attore, nei confronti della Regione, nel merito la domanda è fondata.

In diritto giova, invero, premettere che, come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode. La responsabilità può essere esclusa quando l'ente custode dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, come nel caso in cui dimostri che l'alterazione dello stato dei luoghi - idonea ad integrare il fortuito - era imprevista ed imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 10860/12, 9722/12).

Nella specie, dalla risultanze agli atti, emerge chiaramente come l'odierno attore, socio della società cooperativa pescatori Elisea a r.l., mentre era intento a scaricare mitili sulla banchina del porto di Baia, veniva attinto al piede destro dalla barra in ferro posta a chiusura dell'area portuale (cfr. deposizioni rese dai testi Costagliola Salvatore e Costagliola Ciro, fratelli dell'attore, presenti ai fatti in quanto colleghi di lavoro dell'odierno istante).

In senso conforme a quanto riferito dai testi, ed a conforto della credibilità dei medesimi, va, altresì, richiamato il tenore della relazione di servizio redatta, in data 19.3.2007, dall'Ufficio Locale Marittimo di Baia, nella quale si dava atto che, in effetti, una parte della sbarra posta a chiusura del varco portuale risultava divelta dai cardini ed era caduta sul piede dell'odierno attore, soggetto noto all'autorità portuale in quanto autorizzato ad operare nella stessa quale armatore di piccole unità da pesca adibite a miticoltura.

Ne, dalle risultanze agli atti, emerge che l'evento dannoso sia riconducibile al caso fortuito, tale non potendosi intendere le avverse condizioni climatiche, per la presenza di forti raffiche di vento, registratesi il giorno dell'evento, di cui è menzione nel suddetto rapporto di servizio.

Infatti, trattandosi di una struttura destinata a recintare un'area portuale e, quindi, un luogo esposto per sua natura ed ubicazione all'opera degli agenti atmosferici, la sbarra in questione avrebbe dovuto essere idonea a sopportare le sollecitazioni del vento, anche di consistente entità.



A quanto osservato giova aggiungere che, dalla nota trasmessa dal comandante dell'Ufficio Marittimo di Baia alla Regione Campania in data 9.5.2007, allegata alla produzione del terzo chiamato in causa, emerge come, verosimilmente, la caduta della sbarra sia da ascrivere ai continui urti della stessa contro il retrostante muretto, causati dal forte vento presente nel porto, che, con il passare del tempo, ne aveva pregiudicato l'efficienza.

Pertanto, può ritenersi provato che l'evento per cui è causa non sia ascrivibile ad un fattore imprevedibile ed inevitabile, quale avrebbe potuto ravvisarsi solo in presenza di condizioni meteorologiche di eccezionale gravità, ma derivi, piuttosto, dal progressivo deteriorarsi della struttura in questione (la sbarra in ferro, sostenuta da un pilone, posta a chiusura della banchina del porto), dovuto all'azione di normali agenti atmosferici, quali sono, durante il periodo invernale ed in un'area particolarmente esposta, le forti raffiche di vento.

Alcun dubbio residua, poi, alla luce delle risultanze innanzi richiamate, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato dall'attore ed il bene (sbarra in ferro di cui si è detto) di proprietà o, comunque, nella custodia dell'ente regionale.

In tal senso depone, in maniera inequivoca, la CTU in atti, nella quale si attestava la piena compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore (trauma da schiacciamento con frattura della falange ungheale dell'alluce dx) e le modalità del fatto quali descritte in citazione (schiacciamento del piede destro per caduta della barriera metallica).

Va, di conseguenza, affermata l'esclusiva responsabilità della Regione Campania in ordine ai danni patiti dall'attore.

Venendo al quantum, sulla scorta della CTU redatta dal dott. Nazario Di Cicco in atti, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, i danni subiti dall'attore possono stimarsi in: 5 giorni di ITT; 15 giorni di ITP al 75%; 20 giorni di ITP al 50%; 20 giorni di ITP al 25%; danno permanente del 2%.

In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta (entità dei postumi, natura delle lesioni, durata dell'inabilità, età, condizioni personali e sociali del soggetto leso), il risarcimento del danno subito dall'istante può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di



Milano per l'anno 2011, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:

euro 455,00 per inabilità temporanea assoluta (Euro 91,00 x 5 giorni);

euro 1.023,75 per inabilità temporanea parziale al 75% (Euro 68,25 x 15 giorni);

euro 911,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (Euro 22,75 x 20 giorni);

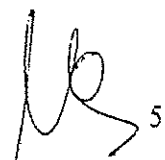
euro 455,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (Euro 45,55 x 20 giorni);

euro 2.147,00 per danno biologico permanente del 2% per un soggetto di anni 54 al momento del sinistro.

Ritiene, poi, il Giudicante che, nella specie, non sussistano i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento in termini percentuali della somma riconosciuta a titolo di danno biologico.

Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).

Nella specie la domanda non può, sul punto, trovare accoglimento, in quanto il fatto lesivo non integra neanche astrattamente gli estremi di un reato ed, inoltre, l'allegazione operata dall'attore si rivela generica, essendosi la parte limitata a domandare il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'evento lesivo.



Inoltre, l'esiguità del postumi residuati alla parte attrice induce ad escludere che quest'ultima abbia potuto patire un pregiudizio ulteriore rispetto a quello rappresentato dalla compromissione della sua integrità fisica.

L'attore ha, poi, domandato il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel lucro cessante rappresentato dalla mancata percezione della retribuzione nel periodo durante il quale, a causa dell'infortunio subito, non ha potuto svolgere la propria attività lavorativa, di addetto ad unità da pesca di mitili.

La domanda è fondata.

Invero, lo svolgimento della suddetta attività lavorativa, da parte dell'attore, è provata, oltre che dalle risultanze istruttorie innanzi richiamate, anche dalla copia dello statino paga al medesimo rilasciato dalla cooperativa Elisea per il mese di febbraio 2007, immediatamente precedente quello durante il quale si verificava l'evento.

Può, poi, ritenersi certo che, durante il periodo di invalidità indicato dal CTU, pari a complessivi 80 giorni, l'attore non abbia potuto attendere alle normali attività lavorative e, di conseguenza, lo stesso non abbia goduto della retribuzione.

Del resto, non vi sono in atti elementi che consentano di affermare che, in tale periodo, l'istante abbia beneficiato comunque, anche se in misura inferiore, della retribuzione o di altre forme di indennità per l'infortunio subito.

Pertanto, assumendo come parametro di riferimento lo statino paga del mese di febbraio 2007 e considerando che l'inabilità al lavoro si sia protratta per il periodo accertato dal perito d'ufficio, il danno patito dalla parte ascende a complessivi euro 1.841,6, somma così determinata: euro 23.02 (paga giornaliera risultante dalla busta paga) x 80 giorni.

Nulla compete per rimborso di spese mediche, avendo il CTU accertato che le stesse sono state interamente sostenute dal SSN.

Pertanto, sommando gli importi di cui sopra, il danno sofferto dall'attore ammonta ad euro 6.833,35.

All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.



La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso medio del 2,5% annuo, nella misura cioè non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.

In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte istante l'importo di Euro 872,81, risultante dal calcolo degli interessi al 2,5% annuo sulla somma, devalutata al momento del sinistro, di Euro 6.036,52 (coefficiente di demoltiplicazione a marzo 2007, pari a 1,132).

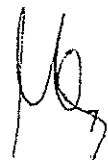
Di conseguenza, sommando gli importi di cui sopra, la Regione Campania deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro 7.706,16, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

In ordine al governo delle spese processuali, deve farsi applicazione del principio della soccombenza tanto nel rapporto tra l'attore e la Regione Campania, quanto in quello tra quest'ultima ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infatti, a tale ultimo riguardo, non può non rilevarsi come la deduzione difensiva svolta dalla parte convenuta, in ordine all'individuazione del soggetto sul quale doveva ricadere la responsabilità del danno, si sia rivelata infondata.

In ordine alla quantificazione, le spese vengono liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. 140/2012, applicabile ratione temporis, nella misura media dello scaglione relativo alle cause di importo fino ad euro 25.000,00, avuto riguardo alla somma riconosciuta come dovuta alla parte attrice.

Le spese vengono poi distratte in favore dell'avv. Antonio Salemmè dichiaratosi antistatario.



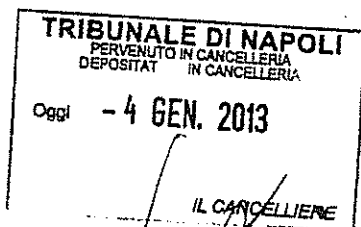
Sempre in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 368887 R.G.A.C. dell'anno 2009, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- a) dichiara l'esclusiva responsabilità della Regione Campania in relazione ai danni sofferti dall'attore e, per l'effetto, condanna la medesima al pagamento, in favore di Costagliola Cristoforo, della somma di euro 7.706,16, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la Regione Campania alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in euro 352,35 per esborsi, euro 2.100,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Salemme;
- c) condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle spese processuali, che liquida in euro 2.100,00 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge;
- d) pone a definitivo carico della Regione Campania le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.

Napoli, 28.12.2012



Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 8 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. SALEMME n.q. di attributario.

Napoli li, 26 MAR. 2013

Il funzionario giudiziario
F.TO



La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data 26 MAR. 2013

Napoli li, 26 MAR. 2013



Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

Esatte marche per €. 24,80
per n. 2 copie

Richiesta N. 2710 del 01 / 03 / 2013

ISTANTE L'AVV. ANTONIO SALEMME, NELLA QUALITA' DI PROCURATORE
DI SE' STESSO, SI NOTIFICHI L'ANTESCRITTA SENTENZA A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T., CON SEDE
LEGALE IN NAPOLI, ALLA VIA S. LUCIA N. 81,

